

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | <i>I Comunicazioni</i>   |        |
|                              | <b>Commissione</b>   |        |
| 2003/C 102/01                | Tassi di cambio dell'euro .....  | 1      |
| 2003/C 102/02                | Accordo tra la Comunità europea dell'Energia atomica (Euratom) e gli Stati non membri dell'Unione europea sulla partecipazione di questi ultimi al sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (sistema Ecurie) .....  | 2      |
| 2003/C 102/03                | Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India .....   | 6      |
| 2003/C 102/04                | Modifica da parte della Francia degli obblighi di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Ajaccio-Bastia-Calvi-Figari e Marsiglia-Nizza <sup>(1)</sup> .....  | 7      |
| 2003/C 102/05                | Notifica preventiva di una concentrazione [Caso COMP/M.3156 — EADS/Astrium (II)] <sup>(1)</sup> .....  | 8      |
| 2003/C 102/06                | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3161 — CVRD/Caemi) <sup>(1)</sup> .....   | 9      |
| 2003/C 102/07                | Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2275 — PepsiCo/Quaker) <sup>(1)</sup> .....   | 10     |
|                              | <b>Banca centrale europea</b>  |        |
| 2003/C 102/08                | Parere della Banca centrale europea dell'11 aprile 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (CON/2003/5) ..... | 11     |

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Consiglio**

2003/C 102/09

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 102 E ..... 12



## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

28 aprile 2003

(2003/C 102/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio   | Moneta  | Tasso di cambio |                      |           |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD    | dollari USA       | 1,1025  | LVL             | lats lettoni         | 0,6344    |
| JPY    | yen giapponesi    | 132,54  | MTL             | lire maltesi         | 0,4252    |
| DKK    | corone danesi     | 7,4245  | PLN             | zloty polacchi       | 4,274     |
| GBP    | sterline inglesi  | 0,6914  | ROL             | leu rumeni           | 36 685    |
| SEK    | corone svedesi    | 9,1337  | SIT             | tolar sloveni        | 232,5525  |
| CHF    | franchi svizzeri  | 1,5039  | SKK             | corone slovacche     | 40,965    |
| ISK    | corone islandesi  | 82,85   | TRL             | lire turche          | 1 749 000 |
| NOK    | corone norvegesi  | 7,756   | AUD             | dollari australiani  | 1,7759    |
| BGN    | lev bulgari       | 1,9462  | CAD             | dollari canadesi     | 1,5951    |
| CYP    | sterline cipriote | 0,5877  | HKD             | dollari di Hong Kong | 8,5989    |
| CZK    | corone ceche      | 31,556  | NZD             | dollari neozelandesi | 1,9776    |
| EEK    | corone estoni     | 15,6466 | SGD             | dollari di Singapore | 1,9589    |
| HUF    | fiorini ungheresi | 245,55  | KRW             | won sudcoreani       | 1 348,03  |
| LTL    | litas lituani     | 3,4531  | ZAR             | rand sudafricani     | 7,8511    |

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**ACCORDO****tra la Comunità europea dell'Energia atomica (Euratom) e gli Stati non membri dell'Unione europea sulla partecipazione di questi ultimi al sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (sistema Ecurie)**

(2003/C 102/02)

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

in considerazione di quanto segue:

la decisione 87/600/Euratom del Consiglio ha creato un quadro, sotto forma degli accordi Ecurie, per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica,

l'efficacia del sistema Ecurie sarà migliorata se i paesi terzi e in particolare i paesi confinanti dell'Unione europea vi partecipano,

Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Svizzera e Turchia, in appresso denominati «i paesi partecipanti», saranno invitati a fare parte del suddetto accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Scopo e obiettivo**

L'accordo si applica alla notifica e allo scambio di informazioni in tutti i casi in cui uno dei paesi partecipanti o uno Stato membro dell'Euratom decida di adottare misure di portata generale per proteggere la popolazione e il pubblico in genere in caso di emergenza radiologica imputabile a:

a) incidenti, verificatisi sul suo territorio, negli impianti o nell'ambito delle seguenti attività:

- reattori nucleari, ovunque siano ubicati,
- altri impianti che fanno parte del ciclo del combustibile nucleare,
- impianti di gestione delle scorie radioattive,
- trasporto e stoccaggio di combustibili nucleari o di scorie radioattive,
- produzione, utilizzazione, stoccaggio, evacuazione e trasporto di radioisotopi ad uso agricolo, industriale, medico o per fini scientifici e di ricerca,
- utilizzazione di radioisotopi per la produzione di energia nei veicoli spaziali

ovvero

b) altri incidenti che comportano o rischiano di comportare un'importante emissione di sostanze radioattive

ovvero

c) la rilevazione, sul rispettivo territorio o fuori di esso, di tassi anormali di radioattività che possano costituire un pericolo per la salute nella popolazione.

*Articolo 2***Scambio di informazioni quando vengono prese le disposizioni di cui all'articolo 1 nell'ambito del territorio di un paese partecipante o di uno Stato membro dell'Euratom**

1. Allorquando un paese partecipante decide di adottare uno qualsiasi dei provvedimenti di cui al punto 1, detto paese comunicherà prontamente alla Commissione delle Comunità europee (in appresso denominata «la Commissione»), le informazioni disponibili che permettono, se del caso, di ridurre per quanto possibile le eventuali incidenze radiologiche previste. La Commissione informerà prontamente gli Stati membri dell'Euratom e gli altri paesi partecipanti.
2. Quando uno Stato membro dell'Euratom ha deciso di prendere uno qualsiasi di questi provvedimenti e ne ha informato la Commissione, la Commissione ne informerà prontamente i paesi partecipanti.

*Articolo 3***Le informazioni previste dall'articolo 2**

Le informazioni che devono essere fornite, in applicazione dell'articolo 2 precedente, a seconda dei casi e delle eventualità, comprendono i seguenti elementi:

- a) natura dell'evento, istante e sito preciso in cui si è prodotto, nonché l'impianto o attività corrispondenti;
- b) causa presunta o riconosciuta e evoluzione prevedibile dell'incidente per quanto riguarda l'emissione di sostanze radioattive;
- c) caratteristiche generali delle emissioni radioattive, ivi comprese natura, caratteristiche fisiche e chimiche eventuali, nonché, quantità, composizione e intensità dell'emissione radioattiva;
- d) informazioni sulle condizioni e le previsioni meteorologiche e idrologiche necessarie per prevedere la dispersione delle sostanze radioattive emesse;
- e) risultati del controllo delle condizioni ambientali;
- f) valori misurati su generi alimentari, alimenti per il bestiame ed acqua potabile;
- g) misure di protezione adottate o previste;
- h) misure adottate o previste per informare la popolazione;
- i) comportamento ulteriore prevedibile per le emissioni radioattive.

Queste informazioni vengono completate dai Paesi partecipanti, a intervalli adeguati, da altre informazioni utili, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione della situazione d'emergenza e la sua conclusione prevedibile o effettiva.

*Articolo 4***Condizioni per lo scambio di informazioni**

1. Una volta ricevute le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, la Commissione, pur tenendo conto delle informazioni ricevute dagli Stati membri dell'Euratom,
  - a) informa rapidamente i paesi partecipanti delle misure adottate e delle raccomandazioni che risultano dalle informazioni ricevute;
  - b) informa i paesi partecipanti, a intervalli appropriati, circa i tassi di radioattività misurati su generi alimentari, alimenti destinati al bestiame, acqua potabile e ambiente e registrati nelle stazioni di controllo situate negli Stati membri dell'Euratom e nei paesi partecipanti.

2. Una volta ricevute le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, i paesi partecipanti:
  - a) informano rapidamente la Commissione circa le misure adottate e le raccomandazioni diramate in seguito a queste informazioni;
  - b) informa la Commissione, a intervalli appropriati, circa i tassi di radioattività misurati dalle stazioni di controllo per i generi alimentari, gli alimenti destinati al bestiame, l'acqua potabile e l'ambiente.

#### *Articolo 5*

##### **Restrizioni**

I paesi partecipanti non sono tenuti a fornire alla Commissione informazioni che possano compromettere la loro sicurezza nazionale e la Commissione non comunicherà agli Stati partecipanti le informazioni ricevute dagli Stati membri dell'Unione europea o da qualsiasi altra parte partecipante all'accordo qualora dette informazioni vengano notificate in forma riservata.

#### *Articolo 6*

##### **Disposizioni di ordine tecnico**

1. Le modalità dettagliate di Ecurie per la trasmissione delle informazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, verranno attuate dai paesi partecipanti entro tre mesi dalla data della firma del presente accordo.
2. In seguito, le modalità dettagliate per lo scambio di informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 verranno fissate con accordo congiunto tra i paesi partecipanti, la Commissione e gli Stati membri dell'Euratom e testate a intervalli regolari. Ciascuna parte si assumerà l'onere delle spese per quanto riguarda l'attuazione delle suddette disposizioni.

#### *Articolo 7*

##### **Autorità competenti e punti di contatto**

1. I paesi partecipanti indicheranno alla Commissione le autorità competenti e i punti di contatto designati per inviare e ricevere le informazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché le loro informazioni di contatto. La Commissione informerà i paesi partecipanti delle coordinate del servizio comunitario responsabile ovvero del suo punto di contatto.
2. I punti di contatto dei paesi partecipanti nonché i servizi competenti della Commissione saranno disponibili 24 ore su 24.

#### *Articolo 8*

##### **Riunioni**

1. I paesi partecipanti sono invitati alle riunioni del gruppo istituito dalla Commissione per la gestione del sistema Ecurie.
2. Detto gruppo può decidere di invitare rappresentanti dei paesi partecipanti a partecipare alle riunioni di qualsiasi gruppo di lavoro che venga eventualmente istituito.
3. I rappresentanti dei paesi partecipanti avranno lo statuto di osservatori e le spese derivanti saranno assunte dalle rispettive autorità nazionali.

#### *Articolo 9*

##### **Sistema Ecurie e altre convenzioni internazionali nello stesso settore**

Il presente accordo non incide sui diritti e sugli obblighi dei paesi partecipanti e della Comunità europea dell'energia atomica che risultano da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali esistenti o da stipulare nel settore coperto dal presente accordo e in conformità con l'obiettivo e la finalità di quest'ultimo.

*Articolo 10***Entrata in vigore (\*)**

1. In seguito alla firma del presente accordo da parte dell'Euratom, lo stesso accordo sarà aperto per ratifica alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Romania, Repubblica slovacca, alla Repubblica di Slovenia, alla Confederazione svizzera e alla Repubblica di Turchia. A questo effetto, l'Euratom trasmetterà copie certificate dell'accordo ai suddetti paesi per firma. L'Euratom può invitare altri paesi a far parte del presente accordo.
2. La Commissione sarà depositaria del presente accordo.
3. Il presente accordo entrerà in vigore tre mesi dopo che almeno uno dei paesi sopra citati lo abbia ratificato. Per ciascun paese che accede al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, l'accordo stesso entrerà in vigore tre mesi dopo.
4. Ciascun paese che acceda all'accordo notificherà alla Commissione l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. La Commissione informerà le altre parti dell'accordo circa l'accesso di un nuovo paese, inclusa la data alla quale l'accordo prenderà effetto per quel paese.
5. Ciascun paese che acceda parteciperà provvisoriamente come membro del sistema Ecurie a partire dalla data alla quale la Commissione riceverà una copia certificata del presente accordo debitamente firmata dall'autorità nazionale investita dell'autorità necessaria, così come le informazioni relative ai contatti richieste ai sensi dell'articolo 7 per la sua piena attuazione.

*Articolo 11***Condizioni di denuncia**

1. Se una parte decide di denunciare l'accordo, la denuncia verrà notificata per iscritto a tutte le altre parti. Alla fine di un periodo di tre mesi a partire dalla data della notifica, il presente accordo cesserà di avere effetti giuridici tra la parte che decide di denunciare l'accordo e le altre parti al presente accordo. La data di cessazione dipenderà dalla data di notifica alla Commissione. La Commissione informerà le altre parti dell'accordo quanto alla data prevista.
2. Nel momento dell'accessione dei paesi partecipanti all'Unione europea, si applicherà la decisione 87/600/Euratom del Consiglio e il presente accordo cesserà di avere effetti individuali per tale paese.
3. Il presente accordo cesserà di esistere qualora l'Euratom decidesse di ritirarsi dal presente accordo, ai sensi delle condizioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 12***Posizioni riguardanti la Svizzera**

L'accordo concluso sotto forma di scambio di lettere tra l'Euratom e la Svizzera il 21 giugno 1995 (GU C 335 del 13.12.1995, pag. 4) sarà abrogato con effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo per la Svizzera dopo la sua accessione al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2003.

*Per la Commissione della Comunità europea  
dell'energia atomica*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

---

(\*) Non appena tutte le ratifiche saranno state notificate alla Commissione, sarà pubblicata una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

**Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India**

(2003/C 102/03)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame accelerato, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio <sup>(1)</sup> («regolamento di base»), modificato dal regolamento (CE) n. 1973/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup>, relativa alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India e soggetti a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

### 1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dal produttore esportatore indiano Nestor Pharmaceuticals Limited («il richiedente»).

### 2. Prodotto

I prodotti in esame sono l'amoxicillina triidrato, l'ampicillina triidrato e la cefalexina, non confezionate in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, originarie dell'India («il prodotto considerato»), attualmente classificabili ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

### 3. Misure in vigore

La misura attualmente in vigore è un dazio compensativo definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio, in forza del quale le importazioni nella Comunità di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India, compresi quelli prodotti dal richiedente, sono soggette ad un dazio compensativo definitivo del 14,6 %, eccezion fatta per numerose società, specificamente menzionate, che sono soggette ad un'aliquota di dazio individuale.

### 4. Giustificazione del riesame

Il richiedente sostiene di non essere stato soggetto ad inchiesta durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure compensative, ovvero nel periodo tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1997 («il periodo dell'inchiesta iniziale»), per ragioni diverse dal rifiuto di collaborare. Afferma inoltre di non avere esportato nella Comunità il prodotto considerato durante il periodo dell'inchiesta iniziale, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto soggetti alla misura in vigore.

Sulla base di tali elementi, il richiedente ha chiesto di beneficiare di un'aliquota di dazio individuale.

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.

### 5. Procedura

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della richiesta succitata; inoltre, è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni.

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame accelerato, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base.

#### a) Questionari

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e potrà chiedere informazioni pertinenti ad altre parti interessate.

#### b) Raccolta di informazioni e audizioni

Le parti interessate in grado di dimostrare che le conclusioni del riesame possono riguardarle sono invitate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a presentare le risposte al questionario di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente avviso o a comunicare qualsiasi altra informazione di cui si debba tenere conto nel corso del riesame. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

### 6. Termini

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione.

Salvo altrimenti disposto, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.



## b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

Direzione B  
J-79 — 05/16  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex COMEU B 21877.

**7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza**

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio

**8. Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

---

**Modifica da parte della Francia degli obblighi di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Ajaccio-Bastia-Calvi-Figari e Marsiglia-Nizza**

(2003/C 102/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La Francia, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, ha deciso di modificare a decorrere dal 15 aprile 2003 gli obblighi di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra Ajaccio-Bastia-Calvi-Figari e Marsiglia-Nizza, oggetto della pubblicazione C 9/04 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 15 gennaio 2003.

2. Gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra sono modificati come segue:

Sui collegamenti di linea tra Marsiglia-Nizza-Ajaccio-Bastia, la tariffa massima di cui beneficiano le categorie di passeggeri di cui al punto 2.2 della pubblicazione sopra citata è portata a 93 EUR.

---

**Notifica preventiva di una concentrazione****[Caso COMP/M.3156 — EADS/Astrium (II)]**

(2003/C 102/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 16 aprile 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV («EADS») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Astrium NV («Astrium») mediante acquisto di azioni. Questa operazione è una modifica di quella notificata il 21 novembre 2002 con riferimento COMP/M.2924, la quale non è stata attuata.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- EADS: ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, modifiche, assemblaggio, integrazione, testing, marketing, vendita, servizi di offerta e di supporto commerciale per aerei commerciali, telecomunicazioni, elicotteri civili e militari, veicoli spaziali e infrastrutture orbitali, armi teleguidate e sottosistemi per armi teleguidate, droni, sistemi elettronici per aerei militari e sistemi di difesa,
- Astrium: ricerca, sviluppo, produzione e offerta di veicoli spaziali, inclusi satelliti e loro carichi, sottosistemi per lanciatori e veicoli spaziali con equipaggio, stazioni terrestri e vari altri sottosistemi e tecnologie.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3156 — EADS/Astrium (II), al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.3161 — CVRD/Caemi)**

(2003/C 102/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 22 aprile 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Companhia Vale do Rio Doce («CVRD» — Brasile) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Caemi Mineração e Metalurgia SA («Caemi» — Brasile), attualmente controllata congiuntamente da CVRD e la compagnia giapponese Mitsui & Co., Ltd, mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - CVRD: attività di estrazione di minerali ed altre attività correlate,
  - Caemi: attività di estrazione di minerali ed altre attività correlate.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3161 — CVRD/Caemi, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2275 — PepsiCo/Quaker)**

(2003/C 102/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 27 marzo 2001 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 301M2275. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

---

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 aprile 2003

**su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea**

(CON/2003/5)

(2003/C 102/08)

1. Il 24 marzo 2003, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea la richiesta di un parere relativo alla proposta per una decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE (la «proposta di decisione»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento interno della Banca centrale europea, il consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.
3. L'obiettivo della proposta di decisione è quello di precisare le regole che la Commissione è tenuta a seguire nel fornire i dati statistici da usare per l'adeguamento quinquennale della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE. Tale decisione è destinata a sostituire la decisione 98/382/CE del Consiglio del 5 giugno 1998 relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea <sup>(1)</sup> limitata alla determinazione dello schema iniziale. Le differenze principali tra tale decisione e la proposta di decisione poggiano sul fatto che quest'ultima: i) stabilisce un regime permanente destinato a coprire non solo i futuri adeguamenti regolari dello schema, ma anche gli adeguamenti futuri derivanti dall'allargamento del Sistema europeo di banche centrali in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea; ii) tiene anche conto dei più recenti sviluppi della metodologia statistica, in particolare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) adottato dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(2)</sup>.
4. La BCE accoglie positivamente la decisione proposta e, in particolare, l'istituzione di un regime che disponga non solo per i futuri adeguamenti regolari dello schema, ma anche per quelli che si renderanno necessari a seguito dell'allargamento. Inoltre la BCE sostiene il principio in conformità del quale la Commissione (Eurostat) continua a raccogliere i dati statistici in linea con le procedure stabilite. La BCE ritiene importante la convalida dei dati da parte del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, per quanto concerne i dati sulla popolazione, e del comitato istituito dalla direttiva 89/130/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> per quanto concerne i dati sul prodotto nazionale lordo. Infine, la BCE accoglie positivamente la comunicazione dei dati di rilievo da parte della Commissione per tutti gli Stati membri individualmente, non più tardi di due mesi prima della data alla quale è destinata ad avere effetto la modifica delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.
5. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 aprile 2003.

*Il presidente della BCE*

Willem F. DUISENBERG

---

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 17.6.1998, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989 che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

<sup>(4)</sup> Direttiva 89/130/CEE, Euratom, del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26).

## III

*(Informazioni)*

## CONSIGLIO

**Testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 102 E**

(2003/C 102/09)

Questi testi sono disponibili su:

**EUR-Lex:** <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

---

| Numero d'informazione | Sommaro | Pagina |
|-----------------------|---------|--------|
|-----------------------|---------|--------|

---

**Consiglio**

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| 2003/C 102 E/01 | Posizione comune (CE) n. 15/2003, del 20 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose | 1  |
| 2003/C 102 E/02 | Posizione comune (CE) n. 16/2003, del 20 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli alimenti contenuti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>          | 16 |

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

---